n. 5/2021 A.C. (recante riunita la n. 6/2021 A.C.)



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile
fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

- Decreto ex art. 10 della L. n. 3/2012 -

Il Giudice delegato,

piano redatta dall'O.C.C.;

viste le proposte di accordo di composizione della crisi presentate da Rosa Francesca Iervolino e Carlo Cavaciocchi con l'ausilio dell'O.C.C. Dott. Vincenzo Cristarella, ritenuta la propria competenza, in quanto gli istanti risiedono rispettivamente in Gussago (BS), Via Meucci, n. 24/E e Manerbio (BS), Via Roma, n. 25; rilevato che unitamente alle proposte è stata depositata la documentazione di cui all'art. 9, cc. II-III, della L. n. 3/2012 ivi compresa l'attestazione sulla fattibilità del

rilevato che in base alla complessiva documentazione in atti gli istanti risultano versare in situazione di sovraindebitamento non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. n. 3/2012;

rilevato che ricorrono le condizioni previste agli artt. 7, 8 e 9 e che non sussistono le condizioni di inammissibilità in particolare elencate all'art. 7, c. II, della L. n. 3/2012; visti gli artt. 10 ss. della L. n. 3/2012;

fissa

per la comparizione delle parti e dell'O.C.C. innanzi a sé l'udienza del <u>22.3.2022</u>, ore <u>9.00</u>, in presenza, in occasione della quale verrà accertata anche la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori;



dispone

che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura dell'O.C.C., almeno 40 giorni prima dell'udienza sopra indicata, a tutti i creditori secondo le modalità di cui all'art. 10, c. I, della L. n. 3/2012;

stabilisce

che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati a cura della Cancelleria nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del Tribunale di Brescia nonché nel registro delle imprese, nel caso in cui gli istanti svolgano attività di impresa;

ordina

qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'O.C.C., presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

avvisa

i creditori che l'eventuale dichiarazione di consenso alla proposta deve essere trasmessa all'O.C.C. secondo le modalità di cui all'art. 11 della L. n. 3/2012 entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza sopra indicata avvertendoli che in mancanza di espressa dichiarazione si ritiene che essi abbiano prestato consenso alla proposta;

invita

l'O.C.C. a depositare in occasione dell'udienza sopra indicata la prova delle comunicazioni di cui all'art. 10, c. I, della L. n. 2/2012 nonché un sintetico prospetto riepilogativo degli esiti delle operazioni di voto di modo che già in tale occasione, in caso di raggiungimento dell'accordo, possano essere dati gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 12 della L. n. 3/2012, precisando al riguardo che le singole masse attive e passive dovranno comunque essere mantenute distinte così come dovranno essere calcolate separatamente le masse creditorie ammesse al voto con i relativi quorum.



Si comunichi agli istanti e all'O.C.C. Brescia, 19 gennaio 2021

> Il Giudice Alessandro Pernigotto

